

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 489

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ALBERICI, BISCARDI, BUCCIARELLI,  
MASULLO, PAGANO e SCAGLIOSO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GIUGNO 1994 (\*)

---

Legge quadro per l'edilizia scolastica

---

---

(\*) *Testo non rivisto dai presentatori.*

## INDICE

Relazione .....	Pag.	3
Disegno di legge .....	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - Il problema dell'edilizia scolastica presenta aspetti di particolare gravità in vaste aree del paese. Mancano aule, laboratori, palestre e molti degli edifici scolastici non sono adeguati neppure alle norme sulla sicurezza, agibilità, igienicità. Spesso le scuole sono ospitate in edifici non adeguati all'uso scolastico e spesso la precarietà di tale collocazione si tramuta in sistemazione definitiva in assenza delle risorse finanziarie necessarie a dare risposte adeguate. Dai dati ministeriali risulta che, su 453 mila aule, 230 mila (51 per cento) sono ubicate in edifici privi di certificato di conformità alle norme di prevenzione incendi, 143 mila aule (32 per cento) non sono conformi alle norme igienico-sanitarie, 130 mila aule (29 per cento) mancano di agibilità statica. Molti edifici adattati ad uso scolastico sono in affitto e non adeguati alle esigenze didattiche.

Le carenze si manifestano in tutto il territorio nazionale, ma da una indagine fatta svolgere di recente dal «governo ombra» del PDS e della Sinistra indipendente, particolarmente gravi e rilevanti risultano quelle che si registrano nel Mezzogiorno d'Italia.

Nell'anno scolastico 1987-88 su 141.113 bambini in doppio turno nelle scuole elementari italiane 139.244 erano concentrati nelle regioni meridionali. Analogamente nelle scuole medie inferiori su 43.070 alunni in doppio turno ben 42.025 erano al Sud. Nella secondaria superiore la situazione è solo apparentemente migliore: 50.133 alunni in doppio turno al Sud di fronte a 63.548 su tutto il territorio nazionale, con la tendenza ad un forte ulteriore aumento.

La legge n. 412 del 1975, che introduceva una programmazione dell'edilizia scolastica, dopo il primo triennio di copertura finanziaria, non è stata più rifinanziata e ne-

gli anni successivi si sono susseguiti svariati decreti-legge (decreto-legge n. 318 del 1° luglio 1986, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 9 agosto 1986, decreto-legge n. 390 del 5 settembre 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 464 del 29 ottobre 1988, solo per citare alcuni esempi) del tutto insufficienti a far fronte alla sempre maggiore esigenza di aule ed edifici scolastici fortemente inadeguati rispetto alla necessità di garantire una certa ed efficace programmazione.

La legge n. 488 del 1996 ha avuto gravi difficoltà di attuazione su tutto il territorio nazionale. Nei primi mesi del 1991, dei previsti 4.000 miliardi, al Nord erano stati assegnati 814.471 milioni per la realizzazione di 616 opere. Di queste ne erano state ultimate 158, pari al 25,6 per cento. Le opere iniziate erano 246 (39,9 per cento), quelle solo appaltate 24 (pari al 4 per cento), quelle non appaltate 194 (31,4 per cento). Alle regioni del Sud e alle isole erano stati assegnati 2.714.435 milioni per 1.216 opere. Di queste ne erano state ultimate 45 (3,7 per cento), iniziate 617 (50,7 per cento), solo appaltate 37 (0,08 per cento), non appaltate 517 pari al 42,5 per cento.

A parità di normativa le opere ultimate su quelle programmate al Nord sono otto volte superiori delle corrispondenti delle regioni meridionali.

Inoltre la citata ricerca mette in evidenza l'estrema gravità del fenomeno degli affitti di locali adibiti ad uso scolastico in città capoluogo come Palermo, Reggio Calabria e Napoli.

Si tratta di una situazione grave e insostenibile che il movimento degli studenti di questi ultimi anni aveva denunciato con vigore. I primi dati ufficiali sullo stato di degrado materiale delle nostre scuole erano stati diffusi in occasione della Conferenza nazionale sulla scuola del 1990 e in quella

circostanza era sembrato allora un fatto indubbiamente positivo che il Ministro della pubblica istruzione avesse manifestato l'intenzione, raccogliendo in tal modo gli inviti ripetutamente rivoltigli in Parlamento dall'opposizione di sinistra, di presentare un decreto-legge per i cosiddetti interventi urgenti e di predisporre un disegno di legge organico per l'edilizia scolastica.

Alle buone intenzioni del Ministro dell'epoca e di quelli successivi non sono sino a questo momento seguiti fatti concreti. Purtroppo l'evanescenza della politica

governativa in questo come in altri settori della scuola, è dimostrata anche dalla fine che ha fatto finora il disegno di legge quadro sull'edilizia scolastica più volte preannunciato da vari Governi ma mai effettivamente presentato.

In tale situazione assume, dunque, piena urgenza e necessità l'approvazione di una legge quadro. Per questo il Gruppo Progressisti Federativo ha predisposto il presente disegno di legge incentrato su alcuni principi chiari ed efficaci di programmazione.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Finalità)*

1. Le strutture edilizie costituiscono elemento fondamentale e integrante del sistema scolastico. Obiettivo della presente legge è assicurare a tali strutture uno sviluppo qualitativo e una collocazione sul territorio adeguati alla costante evoluzione delle dinamiche formative, culturali, economiche e sociali.

2. La programmazione degli interventi deve garantire:

a) il soddisfacimento del fabbisogno immediato di aule, riducendo gli indici di carenza delle diverse regioni entro la media nazionale;

b) la riqualificazione del patrimonio esistente;

c) l'adeguamento delle strutture scolastiche ai processi di riforma degli ordinamenti e dei programmi, all'innovazione didattica e alla sperimentazione;

d) una equilibrata organizzazione territoriale del sistema scolastico;

e) la disponibilità da parte di ogni scuola di palestre e impianti sportivi di base;

f) la piena utilizzazione delle strutture scolastiche da parte della collettività.

## Art. 2.

*(Interventi da realizzare)*

1. Possono essere finanziati in base alla presente legge:

a) la costruzione ed il completamento di edifici scolastici, nonché l'acquisto e l'eventuale riadattamento di immobili adibiti o da adibire a uso scolastico, soprattutto al fine di eliminare le locazioni a ca-

rattere oneroso, i doppi turni e l'utilizzazione impropria di stabili non riadattabili;

b) le ristrutturazioni e le manutenzioni straordinarie dirette ad adeguare gli edifici alle normative vigenti in materia di agibilità, sicurezza, igiene ed eliminazione delle barriere architettoniche;

c) la riconversione di edifici scolastici per destinazione a scuola diversa;

d) la realizzazione di impianti sportivi di base o polivalente, anche di uso comune a più scuole e aperti all'utilizzazione da parte della collettività.

2. Gli interventi finanziari previsti dal comma 1 sono estesi agli edifici sedi di uffici scolastici provinciali e regionali.

3. Sono compresi fra gli oneri per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo l'acquisizione delle aree, la progettazione, la direzione dei lavori e il collaudo, nonché le eventuali indagini e perizie in misura non superiore al 5 per cento del costo netto delle opere.

4. Nell'ambito degli interventi di nuova costruzione, riadattamento e riconversione sono ammessi a finanziamento, ai sensi della presente legge, gli arredi e le attrezzature relativi alle aule, agli uffici, alle palestre e ai laboratori.

### Art. 3.

#### *(Competenze degli enti locali)*

1. In attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera i), della legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria:

a) i comuni, per gli edifici da destinare a sede di scuole materne, elementari e di istruzione secondaria di primo grado;

b) le province, per gli edifici da destinare a sede di istituti e a scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, i conservatori di musica e le accademie di belle arti, i convitti e le istituzioni educative statali.

2. Gli enti territoriali competenti possono delegare agli organi gestionali degli istituti scolastici le funzioni relative alla manutenzione ordinaria degli edifici destinati ad uso scolastico. A tal fine gli enti territoriali assicurano le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio delle funzioni delegate.

#### Art. 4.

*(Programmazione, procedure di attuazione e finanziamento degli interventi)*

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere agli enti territoriali competenti mutui ventennali con onere di ammortamento a totale carico dello Stato. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 130 miliardi nel 1994 e di lire 180 miliardi a decorrere dal 1995.

2. La programmazione dell'edilizia scolastica si realizza mediante piani generali triennali e piani annuali di attuazione predisposti e approvati dalle regioni, sentiti gli uffici scolastici regionali, sulla base delle proposte formulate dagli enti territoriali competenti, sentiti gli uffici scolastici provinciali, che all'uopo adottano le procedure consultive dei consigli scolastici distrettuali e provinciali.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, stabilisce i criteri per la ripartizione dei fondi fra le regioni, indica le somme disponibili nel primo triennio suddividendole per annualità e fissa gli indirizzi volti ad assicurare il coordinamento degli interventi ai fini della programmazione scolastica nazionale.

4. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al comma 3, approvano e trasmettono al Ministero della pubblica istruzione i piani generali triennali contenenti i progetti di fattibilità, la valutazione dei costi e l'indicazione degli enti ter-

ritoriali competenti per i singoli interventi. Entro la stessa data le regioni approvano i piani annuali relativi al triennio. In caso di difformità rispetto agli indirizzi della programmazione scolastica nazionale, il Ministro della pubblica istruzione invita le regioni interessate a modificare opportunamente i rispettivi piani generali entro un congruo termine. Decorsi trenta giorni dalla trasmissione dei piani, in assenza di osservazioni del Ministro della pubblica istruzione, le regioni provvedono alla loro pubblicazione nei rispettivi Bollettini ufficiali.

5. Entro centoventi giorni dalla pubblicazione del piano generale nel Bollettino ufficiale delle regioni, gli enti territoriali competenti approvano i progetti esecutivi degli interventi relativi al primo anno del triennio e provvedono alla richiesta di concessione dei mutui alla Cassa depositi e prestiti, dandone comunicazione - mediante invio dei relativi atti deliberativi - alla regione.

6. Entro trenta giorni dal ricevimento della deliberazione di assunzione del mutuo la Cassa depositi e prestiti comunica la concessione del mutuo agli enti territoriali competenti, dandone avviso alla regione.

7. Gli enti territoriali competenti sono tenuti all'affidamento dei lavori nel termine di novanta giorni dalla comunicazione della concessione del mutuo.

8. I piani triennali successivi al primo vengono formulati dalle regioni entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale recante l'indicazione delle somme disponibili sulla base degli stanziamenti preordinati da appositi provvedimenti legislativi. Nella ripartizione dei fondi fra le regioni si terrà conto, oltre che dei criteri di cui al comma 2, dello stato di attuazione dei piani precedenti. Gli interventi previsti e non realizzati nell'ambito di un piano triennale possono essere inseriti in quello successivo: le relative quote di finanziamento non utilizzate vengono ridestinate al fondo del triennio di riferimento.

9. I termini di cui ai commi 4, 5, 7 e 9 hanno carattere perentorio. Qualora gli enti territoriali non provvedono agli adempimenti di loro competenza, provvedono au-



automaticamente in via sostitutiva le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità alla legislazione vigente. In caso di inadempienza della regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano, provvede automaticamente in via sostitutiva il commissario del Governo, sentite le province e il sovrintendente scolastico regionale.

#### Art 5.

##### *(Norme tecniche)*

1. Nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, tenuto conto delle proposte dell'osservatorio per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 6, emana, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme-quadro tecniche contenenti gli indici minimi e massimi di funzionalità urbanistica, edilizia e didattica indispensabili a garantire indirizzi progettuali di riferimento adeguati e omogenei sul territorio nazionale.

2. Le regioni, comprese quelle a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro quattro mesi dall'emanazione delle norme-quadro di cui al comma 1 approvano specifiche norme tecniche per la progettazione esecutiva degli interventi, definendo in particolare indici diversificati riferiti alla specificità dei centri storici e delle aree metropolitane.

3. Fino all'approvazione delle norme regionali possono essere assunti quali indici di riferimento quelli contenuti nel decreto del Ministro dei lavori pubblici del 18 dicembre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 2 febbraio 1976.

#### Art 6.

##### *(Osservatorio per l'edilizia scolastica)*

1. È istituito presso il Ministero della pubblica istruzione l'osservatorio per l'edili-

zia scolastica, composto dai rappresentanti degli organismi nazionali, regionali e locali competenti in materia di edilizia scolastica, con compiti di promozione, di indirizzo e di coordinamento delle attività di studio, ricerca e normazione tecnica espletate dalle regioni e dagli enti locali territoriali nel campo delle strutture edilizie per la scuola e del loro assetto urbanistico, nonché di supporto dei soggetti programmatori e attuatori degli interventi previsti dalla presente legge.

2. L'osservatorio è presieduto dal Ministro della pubblica istruzione, il quale determina la composizione con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. L'osservatorio, ai fini delle attività di cui al comma 1, può avvalersi dei competenti uffici e dei servizi statistico ed informativo operanti presso il Ministero della pubblica istruzione.

#### Art. 7.

##### *(Anagrafe dell'edilizia scolastica)*

1. Il Ministero della pubblica istruzione realizza e cura l'aggiornamento, nell'ambito del proprio sistema informativo e con la collaborazione degli enti locali interessati, un'anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica diretta ad accertare la consistenza, la situazione e la funzionalità del patrimonio scolastico. Essa è articolata per regioni e costituisce lo strumento conoscitivo fondamentale ai fini dei diversi livelli di programmazione degli interventi nel settore.

2. La metodologia e le modalità di rilevazione sono determinate dal Ministro della pubblica istruzione, sentito l'osservatorio per l'edilizia scolastica. Per la programmazione delle opere di edilizia scolastica, le regioni e gli enti locali interessati possono avvalersi dei dati dell'anagrafe nazionale, dei quali possono chiedere la disponibilità anche sotto forma di supporti magnetici.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il primo biennio

di applicazione della presente legge, realizzano le rispettive articolazioni dell'anagrafe scolastica in base agli indirizzi determinati dall'Osservatorio per l'edilizia scolastica.

4. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per il 1994.

Art. 8.

*(Trasferimento ed utilizzazione  
degli immobili)*

1. Gli immobili dei comuni e dello Stato utilizzati come sede delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 3, lettera *b*), sono trasferiti in uso gratuito, con vincolo di destinazione ad uso scolastico, alle province, che si assumono gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché dei necessari interventi di ristrutturazione, ampliamento e adeguamento alle norme vigenti. I relativi rapporti sono disciplinati mediante convenzione.

2. Gli immobili di proprietà delle istituzioni scolastiche e dei convitti annessi a istituzioni scolastiche sono trasferiti in proprietà a titolo non oneroso alle province.

3. Per gli immobili di nuova costruzione o soggetti ad interventi di ristrutturazione, ampliamento o adeguamento, non ancora ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge, da destinare a sede di istituzione scolastica ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *b*), con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle finanze, sentite l'Associazione nazionale comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono definite le condizioni, con l'indicazione delle diverse fattispecie, per la sistemazione dei rapporti di carattere immobiliare intercorrenti tra province e comuni. Entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto ministeriale nella *Gazzetta Ufficiale*, i comuni e le province definiscono i loro rapporti immobiliari nel quadro delle indicazioni prospettate.

4. Le province subentrano, a tutti gli effetti, nei contratti di locazione degli immo-

bili di proprietà privata, utilizzati dal comune o dallo Stato quale sede di istituzione scolastica ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b).

5. Gli immobili sui quali sussiste il vincolo di interesse storico-artistico, previo accertamento del vincolo stesso ai sensi delle norme vigenti, utilizzati come sede di istituzione scolastica, non possono essere soggetti a trasferimento e sono concessi in uso all'ente territoriale competente a provvedere alla fornitura dell'edificio, sino a quando permane l'utilizzazione scolastica cui siano destinati alla data di entrata in vigore della presente legge. I relativi rapporti sono disciplinati mediante convenzione.

6. Il vincolo di destinazione degli immobili di proprietà pubblica ad uso scolastico permane anche nel caso in cui essi siano idonei a soddisfare esigenze di un ente territoriale locale diverso da quello proprietario. Qualora non sussistano più le motivazioni per mantenere il vincolo di destinazione scolastica per un edificio, tale vincolo può essere revocato dall'ente proprietario d'intesa con l'altro ente territorialmente competente per gli altri ordini di scuola e con il provveditore agli studi.

7. Il vincolo su un immobile per il quale non sussista più la motivazione per la destinazione ad uso scolastico può essere revocato qualora l'ente territorialmente competente sottragga alla destinazione scolastica altri immobili di sua proprietà.

8. Gli edifici ad uso scolastico che, ai sensi del presente articolo, vengono trasferiti ad altro ente, sono restituiti in proprietà all'ente originariamente titolare, nel caso in cui cessi la destinazione scolastica, anche con riguardo alle esigenze di cui al comma 6. Tale trasferimento avviene su richiesta dell'ente originariamente titolare a secondo le disposizioni previste al comma 3.

9. Le norme di cui ai commi precedenti valgono anche per i comuni qualora utilizzino un immobile ad uso scolastico di proprietà della provincia o dello Stato.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto a decorrere dal dodicesimo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque dal

1° gennaio dell'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 9.

##### *(Trasferimento degli oneri)*

1. Il trasferimento degli oneri dall'ente che, in base alle disposizioni legislative, era tenuto a provvedere alla fornitura dell'edificio scolastico, a quello competente ai sensi dell'articolo 3, avviene secondo le disposizioni previste nel presente articolo.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati gli oneri di parte corrente comunque sostenuti nella media del triennio finanziario precedente, esclusi quelli di manutenzione straordinaria, da ciascun comune per il funzionamento degli edifici scolastici, la cui competenza spetta alle province ai sensi dell'articolo 3, previa individuazione dei criteri e delle modalità di determinazione degli oneri stessi, da effettuarsi sentite l'Associazione nazionale comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati gli oneri comunque sostenuti, esclusi quelli di manutenzione straordinaria, dallo Stato e, nel caso in cui siano proprietari dell'immobile, dalle istituzioni scolastiche, per il funzionamento degli edifici scolastici, la cui competenza a provvedervi spetta alle province ai sensi dell'articolo 3.

4. In relazione agli oneri determinati ai sensi dei commi 2 e 3 si provvede al trasferimento delle corrispondenti somme a favore delle province mediante convenzione tra gli enti interessati.

## Art. 10.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 1, pari a lire 130 miliardi nel 1994 e a lire 200 miliardi a decorrere dal 1995, si provvede per gli anni 1994 e 1995 mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 7, pari a lire 20 miliardi nel 1994, si provvede per gli anni 1994 e 1995 mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 11.

*(Norme integrative regionali)*

1. Le regioni, comprese quelle a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, emanano norme legislative per la realizzazione di opere di edilizia scolastica nell'ambito delle disposizioni della presente legge, che costituiscono principi della legislazione dello Stato a norma degli articoli 117 e 118 della Costituzione.

2. Le norme regionali di cui al comma 1, oltre alle norme tecniche di cui all'articolo 5, comma 2, devono fra l'altro:

a) definire i costi massimi per aula, per metro quadrato e per metro cubo di costruzione con riferimento alle diverse situazioni dei territori di propria compe-

tenza e in relazione ai diversi tipi di intervento;

b) definire i poteri surrogatori regionali per i casi di inadempienza;

c) prevedere che le opere realizzate appartengano al patrimonio indisponibile degli enti territoriali competenti, con destinazione a uso scolastico e con i conseguenti oneri di manutenzione.

3. Fino a quando non interverrà la legislazione regionale di cui al presente articolo, gli enti territoriali competenti, ai sensi della presente legge, per interventi relativi all'edilizia scolastica, sono tenuti al rispetto delle leggi statali vigenti.

#### Art. 12.

*(Norme transitorie e finali)*

1. Il Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro dell'interno, sentite l'Associazione nazionale comuni italiani, l'Unione delle province d'Italia e l'Unione nazionale comunità enti montani, definisce lo schema di convenzione per l'utilizzazione integrata degli impianti sportivi polivalenti e di base, da stipularsi fra le autorità scolastiche competenti e gli enti locali interessati. La convenzione prevede l'utilizzazione dei suddetti impianti anche da parte di associazioni, enti e privati.

2. Alle province compete la fornitura delle sedi per gli uffici scolastici provinciali e regionali. Gli oneri di funzionamento delle medesime sedi sono a carico dello Stato, che vi provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

3. Fino all'applicazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, le richieste di finanziamento delle istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica proprietarie degli immobili in cui hanno sede sono presentate all'amministrazione provinciale di competenza.

#### Art. 13.

*(Norme abrogative)*

1. La legge 5 agosto 1975, n. 412, nonché il decreto del Ministro dei lavori pubblici 18

dicembre 1975 sono abrogati. È altresì abrogata ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.